



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. EINSTEIN"

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Gattalupa, 1/B - 42122 Reggio Emilia

Tel. Uff. Didattica 0522/585842 Uff. Giuridico 0522/585851 Fax: 0522/337118

e-mail reic848003@istruzione.it – P.E.C. reic848003@pec.istruzione.it

C.F. 91160620356 – C.M. REIC848003 – Sito web: www.iceinstein-re.edu.it

Delibera del Consiglio di istituto del 06/09/2022

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE

VISTE le norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;

VISTO il Titolo V - Attività negoziale (artt. 43-48) del D.l. 129 del 28/08/2018 – *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che tale Regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione di lavori, servizi e forniture;

RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l'oggetto delle prestazioni acquisibili ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, redigano un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016;

Art. 1 – Principi ed ambiti di applicazione

a. L'Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45 del D.l. n. 129/2018.

b. L'attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità, tempestività, correttezza, non discriminazione, proporzionalità, rotazione, sostenibilità ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti d'interesse.

Art. 2 – Limiti e poteri dell'attività negoziale

Il dirigente scolastico

a. esercita l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del Programma Annuale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

b. provvede direttamente agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 10.000 nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;

c. per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a Euro 10.000, applica le procedure previste dal D.Lgs 50/2016 e disciplinate dal presente regolamento;

Ai sensi dell'art.45 comma 1 del D.L. 129/2018, il Consiglio di Istituto delibera in ordine:

a) all'accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;

b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;

c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;

d) all'accensione di mutui e in genere per i contratti di durata pluriennale;

e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;

f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;

g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;

h) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria;

j) all'acquisto di immobili;

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a Euro 10.000

b) contratti di sponsorizzazione;

c) contratti di locazione di immobili;

d) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima, da parte di soggetti terzi;

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

i) partecipazione a progetti internazionali, come di seguito disciplinato;

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale per le minute spese.

Art. 3 – Lavori, servizi e forniture

a. I lavori, servizi e forniture sono effettuati nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e la pubblicità.

b. L'affidamento di lavori, servizi e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.

c. Nessuna acquisizione di beni prestazione servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.

d. È fatta salva l'adesione al sistema convenzionale previsto dall'art. 26 della Legge n. 488/2009 e successive modifiche ed integrazioni (CONSIP): *Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle convenzioni medesime.*

e. L'acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:

- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato;

- il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta della Scuola.

f. Secondo quanto stabilito dall'art.25 della legge 62/05, è vietato qualsiasi rinnovo tacito di contratto. La sua durata non potrà in nessun caso essere superiore a 12 mesi. Fanno eccezione:

a) quelli ad evidenza pubblica quali la Convenzione di cassa, il cui limite è elevato ad anni quattro;

b) tutti i casi in cui il Consiglio di Istituto abbia deliberato la durata pluriennale del contratto;

c) i contratti d'acquisto per le spese relative a canoni di abbonamento per i quali è prevista la disdetta immotivata in qualsiasi momento, come i servizi telematici offerti da providers e gestori di servizi ed archivi informatici per i quali è comunque necessario prevedere la possibilità di integrazioni o modifiche al contratto d'acquisto originale per effetto di esigenze dovute alla evoluzione tecnologica nel tempo.

Art. 4 – Ufficio rogante e Commissione attività negoziali

a. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi o altra persona da lui delegata, è titolare dell'istruttoria e procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal dirigente scolastico, come da proposta dello stesso dirigente scolastico;

b. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;

c. Il dirigente scolastico, dopo il termine della presentazione delle offerte, nomina un'apposita commissione a composizione variabile per la valutazione delle offerte relative agli acquisti di lavori, beni e servizi. I membri vengono di volta in volta convocati a seconda delle professionalità e competenze inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del dirigente.

d. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi non è membro della Commissione, prende parte alle sedute, senza diritto di voto, con compiti di tenuta degli atti.

e. La Commissione è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Art. 5 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile

a. Il dirigente scolastico informa il Consiglio d'istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le procedure adottate (art. 48 comma 2 del D.I. 129/2018) mediante le procedure di pubblicazione previste dalle norme che regolano la pubblicità legale (art. 32 Legge 69/2009);

b. Il Direttore sga cura che i contratti stipulati per acquisto di beni e servizi siano pubblicati nelle previste sezioni della Amministrazione trasparente (vedi D.Lgs 33/2013).

Art. 6 – Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile dell'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto del presente Regolamento è il Dirigente scolastico che opera come Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Nello svolgimento dell'attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A. Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.

Art. 7 – Acquisizione di forniture e servizi per importi fino a Euro 10.000

Nell'affidamento dei contratti il cui valore non ecceda l'importo di Euro 10.000 vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di forniture e servizi per importi fino a euro 10.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, svolge l'attività negoziale necessaria per l'attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai sensi dell'Art. 4 c. 4 D.l. 129/2018, comprende l'autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua realizzazione. La procedura di acquisto viene determinata, in piena autonomia dal Dirigente, fra quelle previste dal D. Lgs 50/2016.

Le spese sostenute nel limite di cui al presente articolo, sono corredate dai seguenti atti amministrativi:

- a. determina a firma del dirigente scolastico nella quale sono esplicitate le sequenze normative e giuridiche inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, l'oggetto dell'acquisto e la disponibilità finanziaria nell'aggregato di spesa pertinente, nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;
- b. richiesta dell'offerta spedita al fornitore prescelto;
- c. offerta o preventivo del fornitore;
- d. dichiarazione del fornitore di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- e. decreto di affidamento fornitura;
- f. ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l'indicazione del CIG e della dichiarazione del conto dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n°136 e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della Legge 144/99 e successiva legge 16/11/2003, n°3;
- g. dichiarazione di regolare fornitura o di verbale di collaudo per i beni soggetti ad inventario;
- h. fattura rilasciata dalla ditta;
- i. modello DURC.

Art. 8 – Acquisizione di forniture e servizi per importi superiori a Euro 10.000 e inferiori a Euro 40.000

Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, per l'acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori a € 40.000,00 e superiori a € 10.000,00, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, il Consiglio di istituto delibera di applicare l' Art. 36 c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla valutazione, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente ovvero sia mediante:

- a. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016
- b. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. b) del Dlgs. 50/2016

La scelta del fornitore nell'ipotesi di affidamento diretto avviene attraverso indagine di mercato condotta tramite consultazione di siti web oppure comparazione delle offerte presenti sul mercato elettronico della PA oppure richiesta di almeno 3 preventivi.

L'affidamento avverrà in ogni caso nel rispetto dei principi enunciati all'art. 1 del presente regolamento e in linea con il Dlgs 50/2016.

Art. 9 – Acquisizione di forniture, servizi e lavori per importi superiori a Euro 40.000 e inferiori alla soglia comunitaria

Per l'acquisto di beni, servizi e lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e la soglia comunitaria, l'affidamento avviene mediante la procedura negoziata, nel rispetto della trasparenza e della rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) D. Lgs 50/2016.

Il Direttore sga procede, a seguito della determina del Dirigente Scolastico, all'indagine di mercato e all'individuazione di almeno 5 operatori economici idonei alla fornitura di beni o servizi, il Direttore sga

provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenete i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione dell'offerta;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che prevede di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura di eventuali penali, determinata in conformità delle disposizioni vigenti;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- m) la sottoscrizione del Patto di Integrità.

3. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. L'apertura delle buste, la stesura del piano comparativo e la verbalizzazione del procedimento è effettuata dalla Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 D.Lgs 50/2016. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla valutazione delle offerte pervenute.

4. Una volta predisposto il prospetto comparativo il dirigente scolastico effettuerà la scelta del contraente secondo i criteri indicati dalla stazione appaltante e invierà alle ditte interessate la proposta di aggiudicazione.

5. Successivamente il Direttore sga procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, considerato il miglior offerente.

6. Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l'Istituto Scolastico provvederà alla pubblicazione all'albo d'Istituto del soggetto aggiudicatario.

7. Il Direttore sga è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e curerà gli adempimenti di pubblicità e trasparenza delle attività contrattuali, ai sensi dell'art. 48 del D.L. 129/2018.

8. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10– Rotazione

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e del combinato-disposto dalle linee guida ANAC n° 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta nei casi in cui gli affidamenti abbiano ad oggetto una fornitura rientrante nel medesimo settore merceologico o di servizi. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna scelta in ordine agli operatori economici fra i quali effettuare la selezione. In considerazione della particolare struttura del mercato, della assenza di alternativa o della peculiarità del servizio richiesto (ad es. segreteria digitale, registro elettronico, ecc), considerando anche il grado di soddisfazione

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, la stazione appaltante potrà procedere all'affidamento o invito del contraente uscente.

Art. 11– Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n.128/2010 – Legge n. 217/2010).

A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

L'Istituzione Scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di Gara "CIG".

Sono esclusi dall'obbligo di indicazione del CIG: i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.

Art. 12– Contratto

Conclusasi la procedura di selezione, il dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di contratto o Buono d'ordine che assume la veste giuridica del contratto.

Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l'altro il luogo ed il termine di consegna (data e ora), l'intestazione della fattura, il termine del pagamento e le condizioni di fornitura.

Il contratto deve contenere un'apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – Requisiti-dei fornitori e relative verifiche

Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all'obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. Di regola la richiesta viene effettuata on-line attraverso apposito applicativo dall'Istituzione Scolastica.

(*)L'Istituto con apposito provvedimento del Dirigente provvede all'effettuazione dei controlli a campione, in base alle linee guida ANAC n. 4 del 01/03/2018.

Il controllo a campione viene effettuato su congruo numero di dichiarazioni determinato in percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza delle dichiarazioni rese nei confronti della Scuola; detta percentuale non può essere comunque inferiore al 5%. Il Dirigente, qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo a campione sia molto elevato, potrà stabilire percentuali inferiori al minimo indicato dando necessaria motivazione nel provvedimento di propria competenza.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo sarà effettuata ogni sei mesi tra le autocertificazioni da controllare nell'arco di tempo considerato.

L'istituto provvede, nei casi previsti, al controllo di cui all'art.19-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prima dell'effettuazione del pagamento.

Art. 14 – Fondo economale per le minute spese

Nell'Istituto non è presente il fondo economale.

Art. 15 – Contratti di prestazione d'opera con esperti esterni

All'inizio dell'anno scolastico il dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, verifica la necessità o l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso interPELLI interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità di seguito indicate:

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti.
2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni: uno.
3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionali nell'insegnamento richiesto. I compensi saranno quelli previsti dalle tariffe professionali, se esistenti, con il limite massimo di spesa per l'Istituto di Euro 100,00 all'ora
4. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - l'oggetto della prestazione
 - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
 - luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo
 - il corrispettivo proposto per la prestazione
6. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 16 – Individuazione degli esperti esterni

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal dirigente scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto. La procedura di selezione avviene tramite appositi avvisi pubblicati all'Albo della istituzione scolastica e sul sito web della stessa.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- Curriculum del candidato
- Contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione
- Pubblicazioni ed altri titoli
- Eventuali precedenti esperienze didattiche in scuole del medesimo ordine o grado

La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell'articolo 43 comma 3 del D.I. N° 129 del 28/08/2018 e delle norme di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e successive modifiche, tenendo presente i seguenti criteri:

- a. Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
- b. Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è richiesto l'intervento
- c. Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico
- d. Collaborazioni con altri Enti del territorio.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti

richiesti.

Art. 17 – Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.44 comma 4 del D.L. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 18 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. N° 165/2001.

Art. 19 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso

Il dirigente scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95 (se non già prevista dalla polizza in corso dell'Istituto).

Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione
- il progetto di riferimento
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione
- il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della percentuale dei contributi da versare a carico dell'Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l'attuazione del progetto
- le modalità del pagamento del corrispettivo
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 20 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il dirigente scolastico può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Il dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di
PAG.8/12

rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

Art. 21 – Contratti di sponsorizzazioni

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo fra l'Istituto e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla scuola beni o servizi in cambio di pubblicità.

Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola.

Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor all'utilizzo dello spazio pubblicitario
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione
- c) gli obblighi assunti a carico della sponsorizzazione
- d) le clausole di tutela rispetto ad eventuali inadempienze

Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola. Il dirigente dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF. Tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazioni se direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti.

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- attività di carattere culturale ed artistico (sostegno a manifestazioni, progetti)
 - fornitura di libri, attrezzature, materiali didattici
 - interventi allestimento/potenziamento di laboratori
 - iniziative a sostegno di attività sportive della scuola
 - concorsi a premio

 - contributi economici
 - cessione gratuita di beni e/o servizi
 - compartecipazione diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla scuola
- La scuola potrà attuare le seguenti forme pubblicitarie:
- riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor sul materiale pubblicitario delle iniziative oggetto di sponsorizzazione
 - riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su beni oggetto di sponsorizzazioni (stampati per attività di orientamento e di pubblicità delle attività previste dal PTOF)

L'individuazione dello sponsor potrà avvenire tramite una delle seguenti procedure:

- reperimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati
- pubblicità da parte della scuola delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse valutate dal Consiglio di Istituto
- avviso pubblico pubblicato sul sito web della scuola

Art.22 – Iniziative di raccolta punti provenienti da attività commerciali

1. L'adesione dell'Istituto ad iniziative di raccolta punti provenienti da attività commerciali avviene tramite esplicita delibera del Consiglio di Istituto. Il requisito per aderire come Istituto scolastico a questo tipo di iniziative deve essere quello che l'iscrizione e la suddivisione dei potenziali premi devono avvenire a livello d'Istituto, nella sua interezza, attraverso gli Uffici di Segreteria. Eventuali premi ricevuti saranno destinati ad uno specifico plesso a giudizio insindacabile dello staff dirigenziale (allargato per l'occasione al docente referente) che si riunirà per valutare i bisogni.
2. L'adesione dell'Istituto ad iniziative di raccolta punti avviene tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - a) l'ente commerciale che propone la raccolta punti deve soddisfare i criteri etici di accettabilità stabiliti per le sponsorizzazioni (Art.5).
 - b) non deve comparire il nome dell'Istituzione Scolastica associato all'ente commerciale
 - c) non deve essere fatta discriminazione tra enti concorrenti appartenenti alla stessa tipologia commerciale
 - d) non devono essere promossi inviti all'acquisto in nome e/o per conto dell'Istituto
 - e) non deve comportare l'introduzione di materiale pubblicitario commerciale degli enti medesimi all'interno dell'Istituto
 - f) l'iniziativa commerciale deve essere volta a portare un potenziale e concreto beneficio alla scuola in termini di materiale didattico e/o formativo.
 - g) È auspicabile evitare la sovrapposizione temporale fra i periodi di validità di due o più iniziative
3. Prerequisito indispensabile per l'adesione ad ogni iniziativa è l'individuazione all'interno del Collegio docenti di un docente referente che segua l'intera procedura, con particolare riferimento a:
 - a) Iscrizione;
 - b) informazione ai genitori dell'avvenuta iscrizione;
 - c) raccolta punti con l'aiuto dei responsabili di ciascun plesso;
 - d) inoltra della richiesta di eventuali premi, in collaborazione con lo staff;
 - e) ricevimento del materiale;
 - f) informazione delle famiglie su premi richiesti e poi ricevuti;
 - g) collaborazione con l'ufficio giuridico per tutto il procedimento amministrativo inerente l'acquisizione del bene donato;
 - h) collaudo e catalogazione degli eventuali premi ricevuti.
4. Nessun dipendente è delegato ad avviare iniziative di raccolta punti di qualsivoglia natura in nome e per conto dell'Istituto.

Art.23 – Iniziative e concorsi a premi indetti da attività commerciali

1. L'adesione dell'Istituto ad iniziative o concorsi a premi promossi da attività commerciali avviene su proposta di una singola classe / plesso o dell'intero istituto, tramite esplicita delibera del Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art.45 comma 1 lettera h del D.Lgs.129/2018.
2. L'adesione dell'Istituto ad iniziative o concorsi avviene tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - a) l'ente commerciale che propone l'iniziativa o il concorso deve soddisfare i criteri etici di accettabilità stabiliti per le sponsorizzazioni (Art.5).
 - b) non deve comparire il nome dell'Istituzione Scolastica associato all'ente commerciale
 - c) non deve essere fatta discriminazione tra enti concorrenti appartenenti alla stessa tipologia commerciale
 - d) non devono essere promossi inviti all'acquisto in nome e/o per conto dell'Istituto, né l'eventuale sottoscrizione di specifiche carte fedeltà in nome e/o per conto dell'istituto;
 - e) non deve comportare l'introduzione di materiale pubblicitario commerciale degli enti medesimi all'interno dell'Istituto
3. Eventuali ulteriori oneri conseguenti all'adesione ad iniziative o a concorsi dovranno sempre essere oggetto di specifica delibera da parte del Consiglio di Istituto.

Art. 24 – Uso temporaneo di locali dell’edificio scolastico

L’Istituto può concedere a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali dell’edificio scolastico ai sensi dell’art 38 del D.I. 129/2018.

L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e coerente con le specificità del PTOF. L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee anche fuori dall’orario del servizio scolastico.

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o gruppi organizzati, per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti delle attività o iniziative proposte saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

- attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all’arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica
- natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente
- specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni senza fini di lucro
- qualità e originalità delle iniziative proposte, in particolare nell’ambito delle attività culturali

Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali, con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l’obbligo di sostenere le spese connesse all’utilizzo dei locali. Il concessionario si impegna ad osservare incondizionatamente le norme vigenti in materia di sicurezza e alla stipulazione di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

L’istituzione scolastica e l’Amministrazione provinciale sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi.

I locali dopo l’utilizzo devono essere lasciati in ordine e puliti.

Le richieste per la concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’istituzione almeno dieci giorni prima della data di uso richiesta indicando le generalità del richiedente e della persona responsabile, lo scopo della richiesta, la modalità di uso dei locali, i limiti temporali della richiesta. La richiesta sarà valutata dal Dirigente Scolastico in base a quanto stabilito nel presente articolo. Il Dirigente provvederà ad informare il Consiglio d’Istituto alla prima riunione utile.

Nei casi in cui le iniziative siano giudicate rientranti nei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale, i locali possono essere concessi gratuitamente. Negli altri casi il richiedente dovrà versare all’Istituzione scolastica il corrispettivo per le spese sostenute e per il costo orario giornaliero dell’uso dei locali. Il costo orario giornaliero varia a seconda dei locali richiesti.

AULE

Canone: € 18,00 (oraria)

Pulizia: € 17,00

Attrezzature: € 15,00

AULE INFORMATICA

Canone: € 25,00 (oraria)

Pulizia: € 17,00

Attrezzature: € 50,00

Art. 23– Partecipazione a progetti internazionali

1. In relazione al D.l. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera i), la partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nell'ambito del PTOF.
2. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti, sottoscrive gli accordi di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato.
3. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione ai progetti deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto.
4. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche.

Art. 25– Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

NOTE: VERIFICHE SUGLI AFFIDAMENTI

La verifica negli affidamenti fino ai 5mila euro

Nel caso di assegnazione diretta di commesse per importi fino a 5.000,00 euro, il RUP ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del d.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice e speciale, se previsti, unitamente alla:

- consultazione del casellario ANAC;
- della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, l. 190/2012).

Resta ferma, evidentemente, la possibilità, per il responsabile unico del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune.

Qualora, per effetto dell'esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti il RUP, in attuazione di espressa previsione contrattuale, procede:

- alla risoluzione del contratto;
- alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
- alla segnalazione del fatto ad ANAC;
- all'incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta.

Il RUP non procederà con la liquidazione dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Da notare il riferimento alla espressa previsione contrattuale che sembrerebbe legittimare la risoluzione. E' chiaro che una risoluzione di contratto è possibile solo se un contratto esiste altrimenti si tratterà di revocare l'affidamento. Ipotesi che non è negoziabile.

La verifica negli affidamenti per importi oltre i 5mila euro non superiori ai 20mila

Per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, sempre nel caso in cui la commessa venga assegnata al di fuori dello schema degli inviti o della gara, il RUP ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del d.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del codice e speciale, se previsti.

In questo caso, il RUP prima di giungere alla stipula del contratto (di competenza del dirigente/responsabile del servizio), "consulta comunque il casellario ANAC ed effettua la verifica" relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del codice e dei requisiti speciali, se sono stati richiesti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

Anche in questo caso, evidentemente, resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune.

Anche nell'ipotesi in commento – in caso di carenza dei requisiti - si procederà con la risoluzione e con le comunicazioni di cui si è già detto. Il corrispettivo potrà essere limitato alle prestazioni eseguite.

La verifica negli affidamenti per importi oltre i 20mila euro

Per gli importi tra i 20mila ed inferiori ai 40mila - nell'ambito dei quali è ancora possibile l'affidamento diretto – nella relazione tecnica si segnala che nella fascia predetta, “che rappresenta circa il 4% degli affidamenti in parola, resta il regime di obbligatoria verifica di tutti i requisiti generali. Infatti, al crescere degli importi di spesa, si ritiene prevalente, anche in considerazione del decrescente numero di affidamenti e quindi degli oneri amministrativi riflessi, l'esigenza di assicurare la piena coerenza fra requisiti di accesso alle commesse pubbliche e verifiche espletate”.

Pertanto, per importi superiori a 20.000,00 euro, sempre nel caso di assegnazione diretta, prima di stipulare il contratto, il RUP deve procedere “alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012)”.